

SUB RIMINI GIAN NERI - STATUTO

Titolo I

Denominazione – Sede – Oggetto sociale

Articolo 1 COSTITUZIONE

L'Associazione SUB RIMINI GIAN NERI viene costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile, per volontà di un gruppo di appassionati delle discipline subacquee e del nuoto pinnato.

L'Associazione è affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA della PESCA SPORTIVA e ATTIVITÀ SUBACQUEE.

L'Associazione ha sede legale a Rimini, in via Destra del Porto 2/H e può aprire filiali, succursali e sedi locali dove lo ritiene più opportuno.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 SCOPI

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di offrire ai propri associati l'opportunità di agire in comune per soddisfare, nei limiti delle possibilità collettive, la passione per le attività subacquee provvedendo a:

- a) curare l'educazione, la formazione e la preparazione tecnica dei subacquei;
- b) provvedere all'organizzazione o partecipazione a gare, mostre, concorsi o altre manifestazioni di propaganda e di ricerca delle attività subacquee;
- c) propagandare e diffondere la conoscenza del mare e le discipline subacquee;
- d) tutelare gli interessi sportivi e morali dei propri associati;
- e) svolgere attività di volontariato nel settore della protezione civile
- f) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Titolo II

Soci

Articolo 3 SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. È esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione, con contemporaneo rilascio della tessera sociale ed iscrizione nel libro soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati.

In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, la quota versata verrà rimborsata previa restituzione della tessera associativa e con conseguente cancellazione dal libro soci.

Articolo 4 DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto:

a frequentare la sede sociale; ad essere ammessi a tutte le manifestazioni ed a beneficiare di tutte le provvidenze attuate e ad essi riservate;

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo (solo per i soci maggiorenni).

Articolo 5 DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a contribuire, nei limiti delle proprie capacità e possibilità, allo sviluppo ed alla realizzazione dei programmi dell'Associazione;
- c) al pagamento del contributo associativo annuale, in funzione dei programmi di attività;

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e relativa cancellazione dal libro soci.

Il socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi verrà automaticamente escluso dalla società e cancellato dal libro soci a cura del segretario.

L'esclusione sarà inoltre proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo in carica, svolga attività concorrenziali presso altre organizzazioni od associazioni, quando anche affiliate alla stessa federazione;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le proposte di esclusione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e successivamente approvate dalla prima Assemblea Ordinaria utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Titolo III Organi dell'Associazione

Articolo 7 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto).

Articolo 8 ASSEMBLEE

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina del Consiglio direttivo;
- b) nomina eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

Articolo 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera esclusivamente:

- a) sulle modifiche del presente statuto
- b) sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

La convocazione delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante lettera inviata a tutti i soci (anche inclusa nella circolare periodica dell'Associazione) e mediante avviso da affiggersi nei locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 12 VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la

metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le Assemblee straordinarie sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci con diritto di voto.

Articolo 13 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa (che può essere versata fino al momento dell'inizio dell'assemblea stessa).

Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l'importo versato o il valore dell'apporto conferito all'Associazione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega dovrà essere presentata al segretario dell'assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le votazioni si svolgono generalmente per alzata di mano; dovranno svolgersi per scheda segreta qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti, avente diritto di voto. Le votazioni per l'elezione delle cariche elettive si svolgono sempre per scheda segreta. In caso di scheda segreta un'apposita commissione composta di tre scrutatori nominata dall'assemblea, presiede alle elezioni.

Articolo 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri. Il numero dei membri deve sempre essere dispari ed è stabilito dall'Assemblea stessa, prima di procedere alle elezioni.

L'elezione avviene mediante scheda segreta in cui possono essere indicati fino ad un numero di candidati pari a quelli da eleggere. Verranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità sull'ultima posizione, prevale l'anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni e può essere rieletto.

Qualora vi siano, in corso di mandato, membri dimissionari o decaduti dalla carica a causa di assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, a parità di voti, prevale sempre l'anzianità di iscrizione all'Associazione.

Nel caso in cui l'elenco dei non eletti sia terminato, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci la quale può decidere di eleggere un nuovo Consiglio, oppure di eleggere i soli Consiglieri mancanti, oppure di fare terminare il mandato al Consiglio in carica con un numero di Consiglieri inferiore a quello previsto.

Le eventuali sostituzioni comunque effettuate nel corso del biennio decadono sempre alla scadenza del biennio medesimo.

Se viene meno la maggioranza dei membri originariamente eletti, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 15 IL PRESIDENTE

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione (con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo) e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Egli inoltre mantiene i contatti con le Autorità Locali, gli Organi Federali, gli enti e le istituzioni con i quali l'Associazione collabora.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16 IL SEGRETARIO E L'ECONOMO-CASSIERE

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, nomina al suo interno anche il Segretario e l'Economo-cassiere.

Il Segretario collabora strettamente con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; tiene aggiornato il libro Soci, il registro del protocollo e compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; cura il disbrigo della corrispondenza e la sua archiviazione; cura le compilazioni e l'aggiornamento dei fasci-

coli tecnici e delle schede sportive; collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

L'Economo-cassiere controlla la cassa sociale ed è responsabile della stessa; riscuote le quote sociali; tiene aggiornati i libri contabili; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a mezzo di ordinativi finanziari; redige il rendiconto economico-finanziario.

Articolo 17 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due membri.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta che i consiglieri dovranno ricevere non meno di quattro giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, generalmente con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di voti riguardanti le singole persone o di elezione alle cariche sociali. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Articolo 18 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione ed il recesso dei soci e proporre all'assemblea l'eventuale esclusione;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- g) nominare commissioni speciali permanenti o temporanee che possono avere un compito consultivo oppure organizzativo;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali ed il coordinamento delle stesse.

Articolo 19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eventualmente eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica due anni. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 20 TRASPARENZA

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata, da ciascuno secondo le proprie responsabilità, una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Titolo IV

Risorse economiche – Fondo comune

Articolo 21 LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capita-

le, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Esiste l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione negli esercizi successivi, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 22 BENI MOBILI ED IMMOBILI

I beni mobili potranno essere alienati solo con voto unanime del Consiglio Direttivo riunito al completo. Tutti i Soci devono essere informati con lettera circolare dell'alienazione.

I beni immobili potranno essere alienati solo dopo aver convocato l'assemblea ordinaria dei Soci e con suo voto di maggioranza.

Articolo 23 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 24 MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato:

- a) quando la proposta di modifica sia inserita nell'O.d.G. dell'Assemblea dei Soci straordinaria nei termini previsti dallo Statuto;
- b) siano presenti all'Assemblea i due terzi dei Soci aventi diritto al voto;
- c) ottenga l'approvazione dei due terzi presenti.

Articolo 25 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Rimini.

Articolo 27 RIMANDO AD ALTRE NORME

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e lo statuto ed il regolamento della FIPSAS.